



labURB



AMBITER S.R.L.



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI

Ambiter S.r.l.

a cura di
Rogna Marco

Comune di Scandiano

Provincia di Parma

Comune di Scandiano

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

AMBITER s.r.l.

v. Nicolodi, 5/a 43100 – Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIREZIONE TECNICA

dott. geol. Giorgio Neri

**Tecnico competente in
acustica**

dott. Marco Rogna

CODIFICA

9 0 4 - R A O - 0 1 / 1 2

ELABORATO	DESCRIZIONE	TIPO
RAO	RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI	
		SCALA

04							
03							
02							
01	Dic. 2012	M. Rogna			M. Rogna	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE		VERIFICA	APPROV.	DESCRIZIONE	

FILE	RESP. ARCHIVIAZIONE	COMMESSA
904_PZA-RAO_rev_01-12.doc	MR	904

COMUNE DI SCANDIANO

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA – Risposte alle osservazioni di ARPA e Ufficio Tecnico di Scandiano

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
2.	RELAZIONE TECNICA	1
3.	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	7

1. INTRODUZIONE

La presente relazione d'accompagnamento alla classificazione acustica del territorio comunale di Scandiano adottata con delibera n. 17 del 25/02/2009 costituisce la risposta alle osservazioni formulate da ARPA e dall'Ufficio Tecnico.

Nel seguito sono riportati i contenuti delle citate osservazioni e le relative risposte di merito, suddivise nei capitoli riguardanti la Relazione Tecnica e le Norme Tecniche di Attuazione.

2. RELAZIONE TECNICA

2.1. Osservazioni di ARPA

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Non è definito in modo chiaro a quali strumenti di pianificazione faccia riferimento la classificazione acustica del territorio: dovrebbe essere indicato chiaramente se il riferimento è lo strumento urbanistico vigente o altro precedente.

In ogni caso, la classificazione acustica non tiene in considerazione le previsioni del PSC recentemente adottato.

In particolare nella ZAC sono presenti sia aree definite come stato di fatto che in realtà non sono state attuate ed addirittura non sono più previste dal nuovo PSC (ad es. le aree racchiuse a sud-ovest tra la parte consolidata di Arceto ed il letto del Tresinaro o l'area ex PEEP di Ventoso).

Inoltre, alcune aree individuate dalla ZAC come "stato di progetto" non sono comprese nelle trasformazioni introdotte dal PSC (a Fellegara, Pratissolo, ancora Ventoso).

La cartografia della ZAC, infine, non riporta le aree che il PSC individua come nuovo "territorio urbanizzabile".

Questa situazione contrasta con l'art. 5 della Legge Regionale n°20/00 (Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani) e l'art. 4 della Legge Regionale n°15/01 (Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici) che perseguono uno stretto raccordo tra ZAC e strumenti urbanistici prescrivendo che i comuni verifichino "...la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale...". Quest'ultima prescrizione in fase di definizione di un nuovo PSC attribuisce alla ZAC oltre alla usuale natura di norma di settore ambientale anche la funzione di strumento di verifica della sostenibilità del nuovo strumento urbanistico nella procedura di VALSAT individuando, per quanto riguarda l'inquinamento sonoro, "... i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli..." (art. 5, comma 2 l.r. 20/00).

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Il piano di classificazione acustica, nella versione di controdeduzione, è stato redatto sulla base del Piano Strutturale Comunale approvato che definisce le grandi linee d'assetto del territorio in stretto rapporto con la qualità della vita degli abitanti, d'opportunità di sviluppo all'iniziativa imprenditoriale e soprattutto alla qualità dell'ambiente, senza rinunciare, nel processo di territorializzazione, alla propria storia.

Siccome il piano strutturale persegue grandi linee programmatiche di sviluppo senza entrare nel dettaglio, per la zonizzazione dell'esistente ci si è affidati anche al Piano Regolatore Generale.

Il piano di classificazione acustica, nella versione di adozione, deve pertanto essere sostituito integralmente dalla versione di controdeduzione.

STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

Non è stato indicato il criterio utilizzato per definire lo stato di fatto e quello di progetto. In particolare, per le infrastrutture di trasporto, dovrebbe essere definito chiaramente il livello di progetto (preliminare, esecutivo, ecc...) che deve già essere stato approvato, alla data individuata dall'Amministrazione, per poter definire tale infrastruttura come esistente e non in progetto.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Lo stato di fatto è attribuito alle strade in esercizio o in corso di realizzazione, mentre lo stato di progetto è attribuito solamente alle previsioni urbanistiche.

DEFINIZIONE DELLE UTO E ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI

Non è stata riprodotta una cartografia con la suddivisione delle varie Unità Territoriali Omogenee (UTO) e non sono state riportate le tabelle con i dati utilizzati per attribuire le classi acustiche e i relativi punteggi (punti 2.1 e 2.2 della D.G.R. n°2053/01).

Non viene inoltre individuata l'area da destinarsi permanentemente "a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto", così come previsto dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95 (art.4 comma 1 lettera a, congiunto con l'art.6 comma 1).

OSSERVAZIONE ACCOLTA

E' stata prodotta la tavola delle unità territoriale omogenee (v. Tav. 6) che ricalca il Piano Regolatore Generale, identificando le aree residenziali e misto residenziale commerciale mediante un numero progressivo.

Nella relazione tecnica sono inoltre riportate, seguendo l'ordine numerico sopra citato, le tabelle con i dati utilizzati per l'attribuzione delle classi acustiche delle aree prevalentemente residenziali; in proposito occorre ribadire quanto segue:

- il punteggio delle aree esclusivamente residenziali comporta sempre l'assegnazione della classe II, perciò diventa vincolante l'area sottesa dalla UTO;
- siccome le strade interquartiere rappresentano degli elementi di discontinuità, peraltro fonte di inquinamento acustico per transito di mezzi leggeri e pesanti, il criterio di assegnazione scelto dei limiti delle UTO è proprio la strada medesima;

- con questo criterio se l'area sottesa dalla UTO risulta esclusivamente residenziale la DGR 2053/01 assegna indiscriminatamente la classe II, mentre se presenta al piano terra degli esercizi commerciali (sono sufficienti pochi negozi) il punteggio sale alla classe III;
- il centro storico è assegnato alla classe IV per il semplice motivo che nel periodo notturno delle sere d'estate è richiamato di molte persone; il semplice chiacchiericcio è fonte di rumore, perciò l'assegnazione di una classe inferiore alla IV avrebbe richiesto la necessità di un piano di risanamento acustico;
- le UTO prevalentemente residenziali in fregio alle arterie stradali principali e alle arterie ferroviarie sono assegnate alla classe IV di cui al DGR 2053/01;
- le strade d'interquartiere (tipologia E e F) sono sempre assegnate alla classe III, perché il centro di Scandiano è interessato in tutte le vie cittadine, da un traffico leggero non definibile a carattere locale;
- le UTO prevalentemente residenziali contigue alle strade principali (adiacenti quindi alla classe IV) sono di norma assegnate alla classe III per effetto dell'inquinamento acustico proveniente dalle stesse strade.

Nelle tavole di Piano è stata infine individuata l'area da destinarsi prettamente a spettacolo a carattere temporaneo.

AREE RESIDENZIALI

Non essendo state prodotte le tabelle sopra citate, è lecito supporre che la ZAC compia la scelta di estendere la classe II a quasi tutte le aree residenziali (con l'unica eccezione del nucleo storico del capoluogo a cui è attribuita la classe IV) a prescindere dal loro effettivo carico insediativo (in atto o potenziale) valutato secondo gli indirizzi contenuti nella DGR 2053/01.

Si tratta di una scelta più cautelativa di quanto strettamente richiesto dalla normativa certamente legittima, ma che richiede, per coerenza, che i contesti urbani che presentano livelli sonori non conformi con la classe II vengano identificati e destinati ad essere oggetto di futuri piani di risanamento (che devono essere definiti, secondo la normativa, entro un anno dall'entrata in vigore della ZAC).

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Nel capoluogo comunale e nei centri frazionali sono state individuate le Unità Territoriali Omogenee per le aree comprendenti le unità residenziali, dalle quali, previa l'esecuzione dei calcoli puntuali, sono desumibili i seguenti aspetti:

- il punteggio delle aree esclusivamente residenziali comporta sempre l'assegnazione della classe II, perciò diventa vincolante l'area sottesa dalla UTO;

- siccome le strade interquartiere rappresentano degli elementi di discontinuità, peraltro fonte di inquinamento acustico per transito di mezzi leggeri e pesanti, il criterio di assegnazione scelto dei limiti delle UTO è proprio la strada medesima;
- con questo criterio se l'area sottesa dalla UTO risulta esclusivamente residenziale la DGR 2053/01 assegna indiscriminatamente la classe II, mentre se presenta al piano terra degli esercizi commerciali (sono sufficienti pochi negozi) il punteggio sale alla classe III;
- le UTO prevalentemente residenziali in fregio alle arterie stradali principali e alle arterie ferroviarie sono assegnate alla classe IV di cui al DGR 2053/01;
- le strade d'interquartiere (tipologia E e F) sono sempre assegnate alla classe III, perché il centro di Scandiano e i centri frazionali sono interessati in tutte le vie cittadine, da un traffico leggero non definibile a carattere locale;
- le UTO prevalentemente residenziali contigue alle strade principali (adiacenti quindi alla classe IV) sono di norma assegnate alla classe III per effetto dell'inquinamento acustico proveniente dalle stesse strade.

2.2. Osservazioni Ufficio Tecnico

Sono presenti alcuni errori di classificazione che portano a considerazioni errate nelle schede di incompatibilità di seguito elencati.

2.2.1. Scheda 1

L'area in classe V può essere classificata in classe IV stante le attività presenti nello stato di fatto, venendo di conseguenza a mancare la situazione di conflitto

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

Si condivide la necessità di eliminare il salto di classe attraverso una riassegnazione delle classi acustiche al contorno dell'area in esame. Si ritiene però rischioso l'assegnazione della classe IV al posto della V. Essendo l'area classificata come area produttiva potrebbe diventare problematico per la ditta insediata rispettare i livelli di emissione (DPCM del 14/11/1997).

Offre maggiori garanzie il limite di emissione (DPCM del 14/11/1997) pari a 65 dBA nel periodo diurno e di 55 dBA nel periodo notturno, relativo alla classe V (aree prevalentemente industriali);

2.2.2. Scheda 2

Si propone di estendere la classe IV del Centro Storico anche a Piazza Duca d'Aosta e I Maggio, fino a Via Diaz, stante le affinità con il Centro Storico e la compresenza di diverse attività (teatro,

parcheggi, negozi, uffici, ecc); inoltre le aree in classe I relative alla scuola materna parrocchiale non corrispondono allo stato di fatto essendo stata la stessa trasferita; l'area relativa alla ex scuola Vallisneri è destinata a negozi e residenza, mentre la palazzina Lodesani ad associazioni di volontariato; la Via è Corso Vallisneri, non Viale della Repubblica

OSSERVAZIONE ACCOLTA

In relazione alle attività insediate si condivide l'intenzione di estendere la classe IV anche alle aree sopraccitate

2.2.3. Scheda 3

Nell'area in classe V è cessata l'attività, inoltre la località è Cacciola

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Si condivide la necessità di eliminare il salto di classe attraverso una riassegnazione delle classi acustiche al contorno dell'area in esame. Si ritiene però opportuna l'assegnazione della classe IV, dato che la destinazione d'uso permane comunque quella produttiva.

2.2.4. Scheda 4

La località è Arceto - Via Carrobbio

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La dicitura è modificata.

2.2.5. Scheda 5

Occorre verificare la presenza di attività che comportano la classificazione in classe V, se l'UTO di riferimento diventa l'isolato, l'area può essere considerata prevalentemente residenziale.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Si condivide la necessità di eliminare il salto di classe attraverso una riassegnazione delle classi acustiche al contorno dell'area in esame.

2.2.6. Scheda 7

Nell'area in classe V sono presenti attività prevalentemente commerciali pertanto potrebbe essere riclassificata come prevalentemente residenziale o mista, quindi classe II o III.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Si condivide la necessità di eliminare il salto di classe attraverso una riassegnazione delle classi acustiche al contorno dell'area in esame.

2.2.7. Scheda 8

Si propone di ampliare all'area dell'attuale fiera la classe V del Centro Storico stante la compresenza di diverse attività (come per la scheda 2) sia esistenti che di progetto, inoltre le misure di mitigazione proposte non sono attuabili stante la presenza di un parcheggio strategico funzionale al Centro Storico.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Si condivide la necessità di eliminare il salto di classe attraverso una riassegnazione delle classi acustiche al contorno dell'area in esame.

2.2.8. Scheda 9

La scheda va aggiornata con le previsioni di viabilità sostitutiva previste dal progetto di potenziamento della linea ferroviaria Reggio – Sassuolo, in cui è prevista la sistemazione di Via Morsiani e la percorrenza a senso unico su Via Morsiani stessa e su Via dell'Abate.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Si condivide la necessità di eliminare il salto di classe attraverso una riassegnazione delle classi acustiche al contorno dell'area in esame.

2.2.9. Scheda 10

La misura di mitigazione proposta non è attuabile essendo allo stato attuale Via delle Scuole l'unico collegamento tra Pedemontana e SP 467.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Essendo la principale fonte di rumore indotta dal traffico viario e nell'impossibilità di attuare misure di contenimento del rumore per problemi di accessibilità della scuola e di valenza strategica di Via delle Scuole, occorre fare riferimento all'art. 6 del DPR 142/2004. Qualora nell'edificio scolastico non fosse rispettato il livello di 45 dBA (Leq diurno), valutato al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento, si può procedere ad interventi diretti sul recettore.

3. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3.1. Osservazioni di ARPA

AREE PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE

Punto 4. e 5.

Nelle norme di attuazione è previsto che la realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate e delle nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, debba garantire il rispetto dei limiti della classe acustica della UTO di appartenenza.

L'indicazione di tale norma dai forti risvolti urbanistici rientra certamente nella potestà del comune, tuttavia, per avere concreto seguito, non dovrebbe comparire solo in un

documento proprio della classificazione acustica del territorio comunale, ma dovrebbe essere coerentemente introdotta anche nello specifico strumento urbanistico.

In assenza di ciò, risulta cogente e sovraordinata la normativa statale che impone il rispetto di limiti determinati sulla base del DPR 142/04, cioè, in ultima, determinati sulla base della classificazione delle strade ex DLgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Fino a quando non sarà accolta nello specifico strumento urbanistico valgono i limiti del DPR 142/04, così come descritto nell'Art. 3.3 "Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali", delle Norme Tecniche.

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

pag.18 ART.8 Documentazione di Previsione di Impatto Acustico e di clima acustico

I contenuti della Documentazione di Impatto Acustico sono definiti dalla D.G.R. n° 673/2004, che costituisce il riferimento da seguire anche perché permette, fra l'altro, di limitare, nel caso di strutture commerciali, la presentazione della documentazione soltanto a quelle di una certa consistenza, definite attraverso il richiamo alla normativa di settore (DLgs 114/1998).

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Le valutazioni di impatto acustico dovranno esplicitamente fare riferimento al D.G.R. n. 673/2004.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI CLIMA ACUSTICO

Si propone di modificare come segue il primo capoverso (che inizia con "La valutazione di clima acustico" e termina con "di cui al precedente comma 1") del capitolo intitolato "art.5.4- Disposizioni in materia di clima acustico" (pag. 14):

"La valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali (di consistenza/cubatura da definire a cura del Comune¹) prossimi alle opere di cui al punto precedente art. 5.3 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

La V.P.C.A. deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della V.P.C.A è causa di improcedibilità della domanda."

pag.18 ART.8 Documentazione di Previsione di Impatto Acustico e di clima acustico

Anche i contenuti della Valutazione Previsionale di Clima Acustico sono già esplicitamente definiti dalla D.G.R. n° 673/2004, che andrebbe citata, al fine di rendere omogenea la presentazione di tale valutazione.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Le norme tecniche sono state modificate come indicato nell'osservazione. Anche le valutazioni di clima acustico dovranno esplicitamente fare riferimento al D.G.R. n. 673/2004.

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Si ritiene che l'intero capitolo di pagina 19 (art.10.- Prescrizioni tecniche relative ai requisiti acustici passivi) debba essere cassato, perché la certificazione dei Requisiti acustici degli edifici, più che nella Classificazione acustica del territorio, troverebbe idonea collocazione in una revisione del Regolamento Edilizio Comunale oppure nel RUE.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

L'art. 10 è stato rimosso.

AREE DI CRITICITA' ACUSTICA E PIANI DI RISANAMENTO

La ZAC propone all'interno del territorio urbanizzato o urbanizzabile numerose aree contigue appartenenti a classi acustiche caratterizzate da una differenza nei valori di livello sonoro equivalente superiore ai 5 dB (pari a una classe acustica), ossia la ZAC evidenzia, nella sostanza, diverse situazioni di potenziale conflitto.

Nel caso in cui tali conflitti risultino reali, allora la DGR 2053/01 richiede che si intraprendano azioni per il superamento di tali conflitti e la ZAC "...individui e descrive tali situazioni di criticità acustica transitoria in una Relazione di accompagnamento e le disciplini nelle proprie Norme di Attuazione, con l'obiettivo di non peggiorare la situazione esistente ovvero di migliorarla in termini di contenimento della popolazione esposta...".

Nelle norme di attuazione dovrebbe quindi essere completata l'individuazione delle situazioni di criticità acustica, che dovrebbe comprendere anche aree che attualmente non sono oggetto di apposita scheda (ad esempio il polo scolastico di via Galvani, le aree di classe II di Ventoso in prossimità della Pedemontana, le aree di classe II di Arceto in prossimità della S.P. n°52, ecc...).

L'individuazione di tali aree critiche, all'interno delle norme di attuazione, rappresenta un passaggio fondamentale in vista del Piano di Risanamento Acustico, da adottarsi nel termine di un anno dall'approvazione della classificazione acustica del territorio (art. 5 della L.R. n° 15/01).

Si tenga inoltre conto che l'individuazione delle criticità potenziali nelle aree di nuova urbanizzazione, criticità che dovrebbero dunque essere prevenute/sanate direttamente a livello di scelta urbanistica, pone problemi diversi a seconda delle modalità di attuazione proposte dal PSC. Il nuovo PSC infatti prevede che l'attuazione di una parte di tali nuove urbanizzazioni debba essere definita dal POC, mentre per altre venga regolamentata dal RUE.

Nel primo caso la redazione del Piano Operativo Comunale consentirà una valutazione preventiva puntuale delle condizioni di conflitto e delle misure di mitigazione con le effettive aree di intervento, come precisato anche nell'Allegato 4 della DGR 2053/81.

Per quanto riguarda invece le quote di nuova urbanizzazione che il PSC assegna alla regolazione da parte del RUE, caso peraltro non contemplato nel suddetto Allegato in quanto non esplicitamente previsto dalla Legge Regionale n°20/00, il rischio è quello di constatare l'esistenza di conflitti acustici difficilmente sanabili in presenza di diritti edificatori già acquisiti.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

A seguito delle modifiche al piano di classificazione acustiche intervenute nella fase di controdeduzione molte delle aree in apparente conflitto sono state risolte.

Nella relazione tecnica sono state redatte una serie di schede che illustrano le varie situazioni

3.2. Osservazioni Ufficio Tecnico

Art. 3.1 – Aree di cava: non sono presenti sul territorio

OSSERVAZIONE ACCOLTA

L'articolo è stato rimosso.

Art. 3.3 – Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali: occorre chiarire meglio gli interventi per edifici esistenti lungo strade esistenti e nuove, edifici nuovi lungo strade esistenti e nuove, anche in relazione all'art. 4.2;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Gli articoli sopra menzionati riprendono i passi del D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 (art. 3.3.) e del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (art. 4.2). Occorre inoltre specificare che i limiti delle fasce di pertinenza non coincidono con quelli della zonizzazione acustica. All'articolo 4.2, punti 4, 5 e 6, sono specificati meglio i limiti da rispettare nelle fasce di pertinenza stradale.

Art. 4.4 – Prescrizioni per le zone confinanti e diversa classificazione acustica: comma 2 “per le opere soggette a DIA” e quelle soggette a Permesso di Costruire?;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Occorre chiarire che l'articolo 4.4 riguarda i comparti che si collocano in zone con classificazione acustica aventi salto di classe. L'articolo è stato comunque aggiornato nel intento di chiarire che ogni intervento edilizio di carattere abitativo (escludendo quindi i locali di servizio) deve essere assoggettato ad un Collaudo Acustico.

Art. 5.4 – Disposizioni in materia di clima acustico: il riferimento al comma 2 è sbagliato, in realtà è all'art. 5.3;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Le Norme Tecniche sono state puntualmente corrette.

Art. 6.1 - Durata ed aggiornamento del PCA: si propone 10 anni

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La durata di 5 anni non è definita da nessuna indicazione legislativa, perciò la richiesta di 10 anni è condivisibile.

Art. 11.5.1 – Manifestazioni – Definizioni: la norma fa riferimento a tre tabelle allegate, cui si rimanda anche nei successivi artt. 11.5.2 e 11.5.3, manca la n. 3;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La tabella n. 3 è un refuso. Le tabelle sono solamente due. In proposito le Norme Tecniche sono puntualmente corrette.

Art. 11.5.3 – Procedura: l'articolo prevede l'obbligo di autorizzazione espressa per ogni tipo di manifestazione a differenza della procedura riguardante i cantieri (art. 11.3.4) per i quali è prevista l'autorizzazione solo in caso di deroga, mentre negli altri casi è sufficiente una comunicazione. Si evidenzia inoltre che il termine di 35 giorni fissati per la presentazione dell'istanza prima della manifestazione e l'obbligo di corredare la stessa con una relazione redatta da un tecnico abilitato, se mantenuto per ogni manifestazione, rendono la nuova normativa gravosa e difficilmente applicabile. Si evidenzia inoltre che in Via Libera, a margine della ferrovia, in area in classe III, troverà periodica collocazione il Luna Park: occorre pertanto valutare quali misure prevedere al fine di semplificare le procedure, in linea con quanto evidenziato in precedenza.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

L'articolo è stato modificato prevedendo la sola comunicazione per le manifestazioni temporanee eseguite non in aree particolarmente protette, di cui al DPCM 14/11/1997, e che rispettano i limiti e gli orari previsti nelle Norme Tecniche. L'autorizzazione rilasciata dal Comune rimane per le manifestazioni in aree protette e che non rispettano i limiti e gli orari previsti nelle Norme Tecniche. In questo caso è necessario il parere di ARPA e il richiedente deve produrre la relazione d'impatto acustico.